



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato il presente

**DISPOSITIVO DI SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 502 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

La Forza della Vita - Coop. Sociale "Onlus" "A e B", rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvio Gambadoro, con domicilio eletto presso Domenico Canale Avv. in Reggio Calabria, via S.Francesco Da Paola, 76;

*contro*

Comune di Polistena, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Coriani, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B;

*nei confronti di*

Sanitelgest Coop. Sociale;

*per l'annullamento*

della determinazione n°531 reg. gen. del 9.07.2012, n°176 affari generali del Comune di Polistena, emessa dal capo ripartizione, con la quale è stata annullata in autotutela la determina n°72 del 24.01.2012 avente ad oggetto "approvazione verbale di gara per l'affidamento del servizio p.u.a." e di tutti gli atti prodromici, connessi, conseguenti e consequenziali.

Nonché, con motivi aggiunti, della determina n. 609 del 27.7.2012, redatta dal responsabile della ripartizione "affari generali", e del bando di gara mediante procedura aperta per l'appalto relativo alla gestione del servizio punto unico d'accesso (pua), emanato in pari data, nonché di tutti gli atti prodromici, connessi, conseguenti e consequenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Polistena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 120, co. 9, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Rigetta la domanda di risarcimento del danno.

Condanna il Comune alle spese di lite che liquida in euro 800,00 oltre IVA, CPA, rimborso del contributo unificato e spese generali come per legge, nella misura del 12,50%.

Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Ettore Leotta, Presidente

Caterina Criscenti, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 29/11/2012

(Art. 120, co. 9, cod. proc. amm.)

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)